



**Oggetto: emanazione Regolamento per le elezioni della Consulta degli studenti**

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508”;

**VISTO** il vigente Statuto del Conservatorio;

**VISTO** il vigente regolamento della Consulta degli Studenti modificato da ultimo dal Consiglio Accademico nella seduta del 10 dicembre 2013 che contiene sia le procedure elettorali che le modalità di funzionamento dell’organo;

**CONSIDERATO** necessario suddividere il suddetto Regolamento in due Regolamenti diversi, l’uno di elezione dei membri e l’altro di funzionamento per uniformare le norme regolamentari relative a tutti gli organi elettivi del Conservatorio;

**VISTO** il parere favorevole della Consulta degli studenti;

**VISTO** il parere favorevole del Consiglio Accademico\_ Delibera n.58/2024 della seduta del 10 settembre 2024;

**VISTA** l’approvazione del Consiglio di Amministrazione\_ Delibera n.68/2024 della seduta del 27 settembre 2024;

## DECRETA

*di emanare il nuovo Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.*

*Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del presente atto.*

*Il Presidente  
Enzo Fiano*

*Pavia, 14 ottobre 2024*



CONSERVATORIO DI MUSICA  
FRANCOVITTADINI

# **Regolamento per l'elezione della Consulta degli studenti**



## **Art. 1 - Indizione delle elezioni**

1. Il Direttore, con proprio decreto, indice almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:
  - il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
  - la modalità di votazione in presenza o telematica delle elezioni
  - il calendario degli adempimenti
  - requisiti dell'elettorato attivo e passivo
  - il termine di presentazione delle candidature
2. Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web dell'Istituto e ne viene inviata comunicazione all'indirizzo di posta elettronica istituzionale di tutti gli studenti aventi diritto al voto.

## **Art. 2 - Commissione Elettorale**

1. La gestione delle operazioni elettorali e il controllo sulla loro regolarità sono svolte da una apposita Commissione Elettorale istituita con decreto del Direttore.
2. La Commissione elettorale è costituita da 3 componenti di cui due scelti dall'Assemblea degli Studenti, tra gli studenti costituenti l'elettorato passivo, e un docente in servizio con contratto a tempo indeterminato designato dal Consiglio Accademico. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti.
3. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente e il Segretario verbalizzante.
4. La Commissione ha il compito di reperire, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
5. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.
6. La Commissione, sovrintende a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
7. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della segreteria didattica e dei coadiutori.
8. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.



### **Art. 3 - Elettorato**

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi istituzionali AFAM che il giorno delle elezioni abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

### **Art. 4 - Candidature**

1. Le candidature, che devono contenere una dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, devono pervenire via mail dal proprio indirizzo istituzionale all'indirizzo [segreteria.vittadini@conspv.it](mailto:segreteria.vittadini@conspv.it) a pena di decadenza entro sette giorni dall'indizione. La segreteria trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale per la verifica dei requisiti di eleggibilità.
2. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature - e relativi programmi elettorali - saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.
3. I candidati hanno il diritto di svolgere propaganda elettorale negli spazi comuni del Conservatorio e di usufruire, a richiesta, di appositi spazi per l'affissione di materiale elettorale individuati dal Direttore amministrativo.
4. Ogni forma di propaganda elettorale deve cessare almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

### **Art. 5 - Operazioni di voto**

1. Le elezioni possono svolgersi in presenza o in modalità telematica. La modalità delle elezioni è specificata nel decreto di indizione di cui all'art. 1 del presente Regolamento
2. In caso di **modalità in presenza** le elezioni si svolgono nel corso di tre giorni lavorativi. A ciascun elettore viene consegnata una scheda e una matita previo accertamento dell'identità personale. La scheda comprende i nomi di tutti i candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico. Le schede devono essere firmate dai componenti della Commissione elettorale. L'elettore esprime fino a due preferenze (se i componenti da eleggere sono tre; diversamente possono essere espresse preferenze in numero massimo pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti della Consulta da eleggere) barrando la casella del candidato prescelto. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente della Commissione elettorale.



Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

3. In caso di **modalità telematica** le elezioni si svolgono nel corso di un giorno lavorativo mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (pc, tablet, smartphone).

Per la gestione delle operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una specifica piattaforma online messa a disposizione dal Conservatorio. La piattaforma di voto online e la relativa procedura telematica devono consentire e garantire:

che il voto sia personale, libero e segreto;

l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;

adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;

la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;

che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;

la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca).

la tutela delle disposizioni legislative e regolamentari con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali

Le modalità operative di tutta la procedura telematica riguardanti le elezioni sono inviate ai componenti l'elettorato attivo almeno 7 giorni prima delle elezioni.

## **Art. 6 - Scrutinio e nomina degli eletti**

1. Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.
2. Le operazioni di scrutinio possono svolgersi in presenza o in modalità telematica, a seconda delle modalità di elezione. La modalità dello scrutinio è specificata nel decreto di indizione di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

Al termine la Commissione elettorale redige il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e l'eventuale residuo di materiale della votazione (in caso di elezioni in presenza).

A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più giovane in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.

La Commissione elettorale trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per tre anni.



## **Art. 7 - Cessazione anticipata della carica**

1. In caso un componente della Consulta:

- venga meno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare o dal Direttore;
- risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
- rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;

si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, in primis con i non eletti o, in mancanza, mediante le procedure elettorali di cui agli articoli del presente Regolamento.

Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo tranne che in caso di cessazione anticipata per sanzione disciplinare

2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

## **Art. 8 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio e all'Albo on line.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del decreto di emanazione del Presidente.
3. L'eventuale integrazione o modifica del presente Regolamento, ai sensi dello Statuto del Conservatorio, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.